
Studio Bozzo

**Dottori commercialisti
Revisori legali**

dott. Roberto Bozzo

In collaborazione con:

dott. Luca Leone
dott. Giovanni Beniscelli
dott. Marco Mortara Crovetto
dott.ssa Rossella Cosenza

Elaborazione dati

AL.CA dati di Mimmo Tringale

Consulente del lavoro

dott. Raffaele Cosentino

Controllo di gestione

Vb di Valter Barbasio

Informative e news per la clientela di studio – AGOSTO 2016

Le *news* di agosto

Con la “proroga di Ferragosto” versamenti sospesi fino al 22 agosto 2016

La sospensione feriale dei termini

Agevolata l’attività formativa degli autotrasportatori

L’Agenzia chiarisce la portata della nuova aliquota Iva del 5% prevista per talune prestazioni rese dalle coop sociali

Pubblicate le *faq* utili alla presentazione delle domande per la Sabatini-ter

Rimborsi Iva – I chiarimenti dell’Agenzia

L’esonazione Imu per i terreni montani non è alterata dalla fusione dei Comuni

Operativa la compensazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione con i ruoli scaduti notificati entro il 31/12/2015

Regime del Moss: competenze “dirottate” al centro operativo di Pescara

Informative e news per la clientela di studio

PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

Possibile regolarizzare i Pvc mediante l'istituto del ravvedimento operoso

Dall'analisi dei dati presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, sono stati individuati i contribuenti sottoposti a controlli fiscali conclusi con la consegna di processi verbali contenenti constatazioni di violazioni di norme tributarie. L'Agenzia delle entrate ha individuato le modalità di comunicazione - al contribuente e alla Guardia di finanza - delle informazioni riguardanti i Pvc. I dati contenuti nelle comunicazioni sono:

- codice fiscale e denominazione/nome e cognome del contribuente;
- anno d'imposta dei rilievi riportati nel processo verbale di constatazione.

L'Agenzia delle entrate trasmette la comunicazione agli indirizzi Pec attivati dai contribuenti ovvero, in mancanza, per posta ordinaria. La comunicazione peraltro è consultabile, da parte del contribuente, all'interno del Cassetto fiscale. Il contribuente può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Può, infine, regolarizzare le violazioni constatate mediante il ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni a 1/5 del minimo, presentando una dichiarazione integrativa o una prima dichiarazione qualora non siano decorsi i termini ordinari di presentazione.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento n.112072, 15/07/2016)

PROROGA 770/2016

Proroga del termine per la presentazione del modello 770 dal 22 agosto 2016 al 15 settembre 2016

È stata prorogata la scadenza per la presentazione del modello 770/2016 al 15 settembre 2016. Lo slittamento ha anche l'effetto di differire al 15 settembre 2016 il termine per provvedere all'invio telematico della Certificazione Unica che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata (redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni, provvigioni e corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto). Cambiano anche le modalità per il conteggio del ravvedimento operoso nel caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2015.

(Presidente del Consiglio dei Ministri, Decreto 26/07/2016, G.U. n.176 del 29/07/2016)

SOSPENSIONE DEBITI PMI

Aggiornato l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all'Accordo per il credito 2015

L'Abi ha aggiornato l'elenco presente sul proprio sito *web* delle banche e degli intermediari finanziari aderenti sull'Accordo per il Credito 2015, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2017

(https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2015/Banche%20aderenti/Adesioni_Accordo_Credito_2015.pdf).

L'Accordo per il Credito 2015 firmato il 31 marzo 2015 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali comprende le seguenti tre iniziative per le Piccole e Medie Imprese:

- "Imprese in Ripresa" in tema di sospensione dei finanziamenti/leasing e allungamento dei finanziamenti (purchè stipulati prima del 31 marzo 2015);
- "Imprese in Sviluppo" per il frazionamento dei progetti imprenditoriali di investimento e il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;
- "Imprese e P.A." per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.

(Associazione Bancaria Italiana, Elenco delle banche aderenti, 26/07/2016)

DETRAZIONE 50% RECUPERO EDILIZIO

Il convivente *more uxorio* può fruire della detrazione alla stregua del familiare convivente

La Legge n. 76/2016 che regola le unioni civili ha equiparato al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili. L'Agenzia delle entrate specifica che, pur non avendo la Legge 76/2016 previsto un'analogia equiparazione fra unioni civili e convivenze di fatto, ha tuttavia esteso ai conviventi alcuni diritti spettanti ai coniugi (diritto di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni sanitarie), riconoscendo così un valore alle coppie di fatto e al legame che si crea tra ciascun convivente e l'immobile abitato. Ed è proprio la disponibilità dell'immobile, insita nella coabitazione, a rendere superflua l'esistenza di un contratto di comodato, necessario, invece, in base ai chiarimenti della precedente prassi, per fruire della detrazione Irpef del 50% sulle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio. Sulla base della nuova disciplina e del mutato quadro normativo di riferimento, l'Agenzia delle entrate conclude che il convivente *more uxorio* che sostiene le spese di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione Irpef, alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 64, 28/07/2016)

INTERESSI DI MORA

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.Lgs.231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° luglio 2016 – 31 dicembre 2016. Il saggio d'interesse, al netto della maggiorazione di otto punti percentuali, è pari allo 0,00%. Il tasso effettivo da applicare è, dunque, pari all'8,00%. Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni. Nella tabella che segue sono individuati i tassi applicabili dal 2014 ad oggi.

Periodo	Tasso	Tasso applicabile
1° semestre 2014	0,25%	0,25% + 8% = 8,25%
2° semestre 2014	0,15%	0,15% + 8% = 8,15%
1° semestre 2015	0,05%	0,05% + 8% = 8,05%
2° semestre 2015	0,05%	0,05% + 8% = 8,05%
1° semestre 2016	0,05%	0,05% + 8% = 8,05%
2° semestre 2016	0,00%	0,00% + 8% = 8,00%

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato stampa n.16A05556, G.U. n.178 del 01/08/2016)

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CON LA “PROROGA DI FERRAGOSTO” VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 22 AGOSTO 2016

Da alcuni anni a questa parte è operativa la cosiddetta “proroga di ferragosto”, ossia la sospensione dei versamenti tributari dal 1° al 20 agosto (che cade di sabato e quindi slitta ulteriormente a lunedì 22 agosto): detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto: questo significa che, ad esempio, il versamento relativo ad un eventuale debito per l’Iva di luglio, ordinariamente in scadenza il 16 agosto 2016, può essere effettuato entro il 22 agosto 2016 senza alcun aggravio.

Il rinvio al 20 agosto riguarda i versamenti ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, ossia quelli unitari da effettuarsi con modello F24: si tratta del pagamento di quanto dovuto per versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o Enti Previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

I pagamenti da effettuarsi con altre modalità – come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad esempio, per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) – sono dovuti alle prescritte scadenze senza beneficiare della presente proroga.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato con una nota del 30 settembre 2015 inviata ai propri uffici che la “proroga di Ferragosto” si applica anche ai tributi, contributi e premi (comprese le sanzioni e gli interessi) dovuti a seguito di:

- conciliazione giudiziale ai sensi dell’articolo 48, D.Lgs. 546/1992;
- concordato e definizione agevolata delle sanzioni previste dal D.Lgs. 218/1997;
- comunicazione di irregolarità di cui agli articolo 2, comma 2 e articolo 3, comma 1, D.Lgs. 462/1997;
- ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997;
- procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 16, D.Lgs. 472/1997;
- atto di irrogazione immediata delle sanzioni di cui all’articolo 17, D.Lgs. 472/1997.

La scadenza del 22 agosto 2016 per i versamenti derivanti dal modello Unico

Si ricorda che al 22 agosto 2016 scadono i versamenti delle imposte derivanti dal modello Unico per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore (compresi i soci di società trasparenti), che hanno scelto di versare entro i 30 giorni successivi l’ordinario termine: tali soggetti, che presentavano una scadenza ordinaria (in proroga) lo scorso 6 luglio 2016, applicando la maggiorazione dello 0,4% agli importi dovuti, hanno potuto rinviare il versamento al 22 agosto 2016. Tale scadenza ampliata può riguardare anche, per tali soggetti, il contributo annuale dovuto alle camere di commercio così come il saldo Iva da dichiarazione annuale nel caso di dichiarazione unificata. La proroga di ferragosto riguarda anche eventuali rate dei versamenti, derivanti dal modello Unico, in scadenza nel periodo 1° - 20

agosto 2016. Si pensi al contribuente che, interessato dagli studi di settore, ha versato le prime due rate il 6 luglio 2016 e il 18 luglio 2016 e presenta una terza rata in scadenza il 16 agosto: tale rata potrà essere versata, senza alcun aggravio ulteriore, entro il 22 agosto 2016.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

Anche per il 2016 decorre dal 1° agosto il c.d. periodo feriale, ovvero il lasso temporale durante il quale, ai sensi della L. 742/1969, si determina la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria. Secondo la norma il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Ne consegue che:

- i termini già decorsi prima di tale periodo si interrompono e restano sospesi sino al 31 agosto compreso;
- i termini che decorrono durante tale periodo sono di fatto differiti al 1° settembre.

La sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti ed è quindi necessario avere ben chiari quali siano quelli sospesi e soprattutto quelli che non lo sono.

Rientrano tra i primi i termini per:

- proporre ricorso e reclamo;
- costituirsi in giudizio (presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria);
- depositare memorie e documenti;
- proporre appello;
- definire atti in acquiescenza;
- definire le sole sanzioni in misura ridotta, proseguendo la lite sul tributo, oppure definire l'atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni.

Si supponga, ad esempio, che sia stato notificato un avviso di accertamento in data 1° luglio 2016, avverso il quale si intenda proporre ricorso, in quanto non interessato dalla procedura di reclamo.

In tal caso, per effetto della sospensione, il termine ultimo per la notifica dell'atto viene così conteggiato:

Descrizione	Periodo	Giorni
giorni decorrenti prima della sospensione	dal 02-07 al 31-07	30
giorni di sospensione non rilevanti	dal 01-08 al 31-08	//
giorni decorrenti dopo la sospensione	dal 01-09 al 30-09	30

Quindi, il ricorso si considera tempestivo se presentato entro il 30 settembre 2016.

Si segnala che secondo l'Ordinanza n.11632 del 5 giugno 2015 pronunciata dalla Corte di Cassazione il termine feriale non può essere cumulato con l'ulteriore termine di 90 giorni previsto in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione. La citata Ordinanza ha difatti affermato che i due termini non sono tra loro cumulabili, in quanto l'accertamento con adesione avrebbe natura amministrativa. Appare opportuno per completezza ricordare anche che l'esecutivo ha affermato che poteva ritenersi corretto anche mantenere il pregresso comportamento. Sul tema, dunque, appare quanto mai consigliabile assumere una posizione di prudenza.

Beneficiano del differimento anche le intimazioni a pagare successive agli accertamenti esecutivi.

Non rientrano, invece, nella sospensione le scadenze relative a procedimenti amministrativi e della riscossione.

Ad esempio, resta esclusa la decorrenza dei termini:

- di 30 giorni per il versamento (integrale o della prima rata) delle somme richieste mediante avvisi di liquidazione o di controllo formale delle dichiarazioni (i c.d. avvisi bonari);
- per il versamento degli avvisi di addebito Inps;
- di 60 giorni per il versamento delle imposte d'atto (ad esempio registro, ipocatastali, successioni e donazioni) richieste mediante atti di liquidazione notificati dall'Agenzia;
- di 60 giorni (normalmente) per riversare le somme conseguenti a recuperi di crediti di imposta non spettanti, anche se al riguardo sussistono posizioni contrastanti;
- di 30 giorni per comunicare l'adesione al pvc, di 60 giorni per la notifica dell'atto di definizione, di ulteriori 20 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata;
- di 15 giorni antecedenti la data fissata per l'incontro, per realizzare l'adesione integrale all'invito al contraddittorio, mediante il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito stesso (in misura integrale o rateale);
- di 20 giorni dalla stipula dell'atto di adesione, per il versamento delle somme integrali (o della prima rata) connesse alla definizione del procedimento di accertamento con adesione;
- per il versamento delle somme derivanti dalla definizione degli atti di reclamo/mediazione;
- per presentare istanze di rimborso, autotutela e sgravio, per il semplice fatto che non sono connotate dalla esistenza di termini veri e propri.

Va precisato che, ove il contribuente intendesse richiedere la sospensiva giudiziale dell'atto impugnato, i termini per tale procedimento cautelare non restano sospesi; al riguardo, ciascuna Commissione Tributaria fissa specifiche udienze da tenersi nel periodo estivo per la trattazione di dette istanze.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: AGEVOLATA L'ATTIVITÀ FORMATIVA DEGLI AUTOTRASPORTATORI

Tra i provvedimenti a favore del settore autotrasporto, in applicazione delle previsioni di spesa contenute nella Finanziaria 2015, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto 130/2015, ha destinato 10 milioni di euro per la formazione professionale nel settore autotrasporto relativamente all'attività formativa avviata e svolta negli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017.

In particolare con decreto 9/6/2016 pubblicato in G.U. n. 175 del 28 luglio 2016 sono state individuate le modalità di erogazione dell'agevolazione per l'attività formativa avviata nel periodo 1/12/2016 – 31/5/2017.

Soggetti agevolati

Tale contributo è riconosciuto a favore delle imprese di autotrasporto di merci conto terzi con sede principale o secondaria in Italia, iscritte al Registro elettronico nazionale e a quelle esercenti l'attività con veicoli di massa massima complessiva fino a 1,5 t iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti partecipino ad attività di formazione e/o aggiornamento.

Oggetto dell'agevolazione

Oggetto del corso deve essere l'acquisizione di competenze nella gestione d'impresa, di nuove tecnologie, sviluppo della competitività e innalzamento del livello di sicurezza stradale e del lavoro in genere, non sono agevolati i corsi per l'accesso alla professione di autotrasportatore o per l'acquisizione o il rinnovo dei titoli per l'esercizio della attività.

Ammontare della fruizione e condizioni

L'agevolazione consiste nella attribuzione di un credito di imposta nella misura massima di 150.000 euro per impresa nel rispetto di massimali di spesa dettati dalla normativa stessa.

L'azienda deve infatti presentare un progetto formativo nel quale risultino le ore formative per partecipante (non più di 30), i compensi per le docenze (non più di euro 120 l'ora), l'esistenza di un *tutor* e la relativa spesa oraria (non più di euro 30) nonché i servizi di consulenza (che non possono superare il 20% del costo totale dei costi ammissibili).

In ogni caso le spese per le attività di docenza e didattica, per le trasferte, materiale e ammortamento dei beni il cui utilizzo sia riferibile esclusivamente al progetto devono risultare pari o superiori al 50% di tutti i costi ammissibili.

Il progetto formativo va completato entro il 31 maggio 2017 ed entro il 20 giugno 2017 va presentata, con le modalità di cui si dirà oltre, l'apposita rendicontazione dei costi sostenuti come risultanti dalle fatture, la documentazione contabile andrà in ogni caso certificata, a pena di inammissibilità, da un revisore legale.

La domanda per l'ammissione al beneficio va presentata esclusivamente in via telematica dal 26 settembre 2016 al 28 ottobre 2016, ciascuna impresa può presentare una sola domanda.

Qualora l'azienda fosse destinataria del contributo questo potrà essere fruito come credito d'imposta utilizzabile in compensazione nel modello F24, codice tributo 6862, con indicazione quale anno di riferimento dell'anno cui il credito si riferisce.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: L'AGENZIA CHIARISCE LA PORTATA DELLA NUOVA ALIQUOTA IVA DEL 5% PREVISTA PER TALUNE PRESTAZIONI RESE DALLE COOP SOCIALI

Con la circolare n. 31/E del 15 luglio scorso l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in relazione alla novità introdotta dalla L. 208/2015 (Stabilità 2016) che prevede l'istituzione di una nuova aliquota ridotta, nella misura del 5%, applicabile alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e loro consorzi nei confronti di particolari categorie di soggetti svantaggiati.

L'intervento del Legislatore si è reso necessario per rendere conforme l'ordinamento interno a quello comunitario, atteso che secondo quanto previsto dall'articolo 98 della Direttiva 2006/112/CE è consentito agli Stati membri di applicare – in relazione a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi - una o due aliquote ridotte che non possono, tuttavia, essere inferiori al 5%.

Il documento di prassi in commento, peraltro, oltre a riepilogare e a fornire indicazioni sulla disciplina in vigore dallo scorso 1° gennaio 2016, offre anche una disamina della previgente disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2015, che di seguito si riporta in forma di rappresentazione schematica (con limitato riferimento al biennio precedente l'avvento della richiamata novità).

Regime Iva previgente (applicabile per il periodo 1.1.2014 – 31.12.2015)

Tipologia di prestazioni	Disciplina applicabile
prestazioni rese dalle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91, sia direttamente ai soggetti fruitori finali, sia in virtù di appalti o convenzioni con soggetti terzi	<u>ALTERNATIVA TRA</u> <ul style="list-style-type: none">regime di imponibilità con l'aliquota del 4% di cui al ripristinato n. 41-bis)opzione, in quanto Onlus "di diritto", per il regime di esenzione dal tributo rispettivamente previsto dai nn. da 18) a 21) e 27-ter), dell'articolo 10, D.P.R. 633/1972, a seconda della tipologia di prestazione in concreto resa
prestazioni delle cooperative generiche divenute Onlus a seguito dell'iscrizione prevista per tali organizzazioni, e per quelle rese dagli altri soggetti elencati nel citato n. 27-ter) articolo 10, D.P.R. 633/1972	<u>ALTERNATIVA TRA</u> <ul style="list-style-type: none">regime di esenzione di cui ai nn. da 18) a 21), e 27-ter), dell'articolo 10, D.P.R. 633/1972, se rese direttamente nei confronti dei soggetti svantaggiatialiquota ordinaria, se rese sulla base di appalti o convenzioni con soggetti terzi;
per le prestazioni rese dalle cooperative "generiche" non Onlus, nonché per quelle rese da soggetti <u>diversi</u> da quelli indicati citato n. 27-ter) articolo 10, D.P.R. 633/1972	<ul style="list-style-type: none">aliquota ordinaria

⇒ *La nuova disciplina in vigore dal 1.1.2016*

L'introduzione della nuova aliquota del 5% avviene mediante la riformulazione dell'articolo 16, D.P.R. 633/1972 che nella versione novellata richiama una nuova parte II-bis nella Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, che a sua volta prevede al n.1) che siano soggette alla nuova aliquota Iva del 5% "le prestazioni

di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi".

Con la citata circolare n. 31/E/2016 l'Agenzia precisa tanto l'ambito soggettivo quanto quello oggettivo della nuova aliquota, fornendo indicazioni anche con riferimento alla decorrenza e agli effetti della nuova disposizione.

Soggetti interessati alla nuova aliquota del 5%



cooperative sociali e loro consorzi

Prestazioni interessate dalla nuova aliquota del 5%

Tipologia di prestazioni	Articolo 10 D.P.R. 633/1972
<ul style="list-style-type: none">le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza	n.18
<ul style="list-style-type: none">le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da Onlus, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali	n.19
<ul style="list-style-type: none">le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici	n.20
<ul style="list-style-type: none">le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie	n.21
<ul style="list-style-type: none">le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili in favore di specifiche categorie di soggetti rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da Onlus	n.27-ter

Soggetti destinatari delle prestazioni ad aliquota 5%

Si tratta dei soggetti menzionati dal n. 27-ter, articolo 10, D.P.R. 633/1972, e quindi *"anziani inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo"*.

Pertanto, la nuova l'aliquota Iva del 5%:

- trova applicazione con riferimento ad una platea più ampia di quella precedentemente soggetta all'aliquota del 4%, comprendendo, rispetto ai soggetti annoverati in precedenza, anche persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti e donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo;
- si rende applicabile, al pari della precedente aliquota del 4%, sia alle prestazioni effettuate dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto, convenzioni e concessioni sia a quelle rese direttamente agli utenti,

Le modifiche normative, inoltre, intervengono anche con riferimento al venir meno - a decorrere dal 1° gennaio 2016 - della possibilità per le cooperative sociali e loro consorzi di optare per la previsione di esenzione di cui all'articolo 10, comma 8, D.Lgs. 460/1997.

Sul punto l’Agenzia con la citata circolare n. 31/E/2016 precisa che, non essendo stato l’articolo 10, comma 8, D.Lgs. 460/1997 interessato da alcun intervento normativo, tale previsione di esenzione continuerà ad esplicare i suoi effetti in relazione agli altri soggetti dalla stessa qualificati come Onlus di diritto, diversi dalle cooperative sociali, e, per quanto concerne queste ultime, solo con riferimento ai tributi diversi dall’Iva. Vediamo pertanto di fornire una sintesi della nuova disciplina riguardante le prestazioni interessate dalla modifica normativa.

La nuova disciplina in vigore dal 1° gennaio 2016

Le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative di cui ai nn. da 18) a 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, D.P.R. 633/1972, rese da cooperative, sia direttamente sia in forza convenzioni e contratti di ogni genere, nei confronti delle categorie di soggetti elencati dallo stesso n. 27-ter)	
Aliquota ridotta del 5%	Cooperative sociali e loro consorzi
Regime di esenzione	Cooperative non sociali aventi la qualifica di Onlus
Aliquota ordinaria del 22%	Cooperative non sociali e non Onlus (*)

(*) sempreché non abbiano oggettivamente le caratteristiche per rientrare nell’applicazione delle esenzioni di cui ai nn. 18) e 21) dell’articolo 10, D.P.R. 633/1972

Con riferimento alla decorrenza, infine, viene ribadito dall’Agenzia che le modifiche normative si rendono applicabili *“-..... alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati” successivamente al 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge)*.

Pertanto, per le operazioni compiute in base a contratti stipulati entro tale data e ancora in essere, le cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 e loro consorzi continueranno ad applicare l’aliquota Iva del 4% o il regime di esenzione, in base all’opzione già effettuata ai sensi della normativa allora vigente.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: PUBBLICATE LE FAQ UTILI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA SABATINI-TER

Sono state pubblicate sul sito del Ministero dello sviluppo economico le *faq* riguardanti l'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" introdotta dal Decreto Interministeriale del 25 gennaio 2016 (già oggetto di commento nella circolare n. 4/2016).

Nella sezione Beni Strumentali ("Nuova Sabatini") presente sul sito *web* viene esplicitato che le risorse disponibili per l'erogazione del contributo in conto interessi in favore delle pmi che accedono al finanziamento per l'acquisto di beni strumentali residuano, al mese di luglio 2016, per un importo pari al 13% delle risorse inizialmente stanziare.

L'agevolazione è diretta alle micro, piccole e medie imprese che operano sul territorio nazionale in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca ed esclusi industria carbonifera, attività finanziarie e assicurative, produzione di imitazioni o sostituzione del latte o di prodotti lattiero-caseari.

Le nuove *faq* pubblicate alla fine del mese di fine giugno 2016

Il Ministero dello Sviluppo economico ha aggiornato le *faq* sull'agevolazione Sabatini-ter (la procedura di accesso al finanziamento e al contributo in conto interessi è modificata a decorrere dal 2 maggio 2016) fornendo chiarimenti sulla garanzia Ismea, sui pagamenti ai fornitori, sulla firma relativa alle successive dichiarazioni e sulla verifica delle spese ammissibili:

Finanziamento a impresa agricola	➔	I finanziamenti concessi alle pmi a valere sul <i>plafond</i> "Beni strumentali" possono beneficiare di tutti gli "interventi di garanzia compatibili pubblici e privati eventualmente disponibili". Pertanto, un finanziamento ad una impresa agricola può essere assistito da garanzia Ismea.
Pagamenti ai fornitori	➔	Nel ricordare che la richiesta di erogazione della prima quota di contributo può essere presentata solo dopo il pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento, il Mise chiarisce che i pagamenti ai fornitori devono essere effettuati in modo tale da rispettare la tempistica di trasmissione della richiesta entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento (entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento).
Domanda di finanziamento	➔	La domanda di finanziamento deve essere trasmessa via pec a una delle banche o degli intermediari finanziari aderenti all'Addendum alla Convenzione "Beni Strumentali" firmata da Mise, ABI e CDP (link http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/ElencoAderenti_25_luglio_2016.pdf).
Successive dichiarazioni	➔	Qualora la domanda di finanziamento sia sottoscritta da un procuratore dell'impresa richiedente, le successive dichiarazioni sono in ogni caso indipendenti rispetto alla domanda per la richiesta del finanziamento e possono essere sottoscritte anche dal legale rappresentante dell'impresa richiedente.

<p>Ultimazione dell'investimento</p>	<p>➔ La data di ultimazione dell'investimento corrisponde alla data di emissione dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, che coincide con l'ultima fattura nel caso di finanziamento ordinario ovvero con la data dell'ultimo verbale di consegna nel caso di <i>leasing</i>. Il Mise sottolinea che questa data non coincide mai con la data di collaudo, né di messa in opera e immatricolazione del bene agevolato, né tanto meno di pagamento della fattura.</p>
<p>Spese ammissibili</p>	<p>➔ L'impresa richiedente deve fornire l'elenco dei beni oggetto di agevolazione e i relativi riferimenti inserendoli nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di ultimazione dell'investimento. L'Iva non rientra tra le spese ammissibili, poiché il contributo è calcolato su un finanziamento che è riferito all'investimento ammissibile al netto dell'Iva.</p>

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
 Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: RIMBORSI IVA – I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Con la circolare n. 33/E/2016 l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire i chiarimenti riguardanti la disciplina dei rimborsi Iva, alla luce delle modifiche normative introdotte con i decreti 156 (contenzioso ed interpelli) e 158 (sanzioni) del 24 settembre 2015.

Si tratta di questioni piuttosto tecniche; di seguito, divisi per categoria, si propongono i principali chiarimenti:

Società di comodo	
Interpello non presentato	<p>Come noto, le società non operative subiscono numerose conseguenze, tra le quali il divieto al rimborso del credito Iva.</p> <p>Qualora la società non rispetti i parametri per essere qualificata operativa, ha la possibilità di presentare apposita istanza di interpello (interpello probatorio); tale istanza è però facoltativa.</p> <p>In assenza di istanza di interpello, il contribuente può non applicare la disciplina delle società di comodo mediante un'autovalutazione della sussistenza delle "oggettive situazioni"; tale esonero va evidenziato nella dichiarazione dei redditi.</p> <p>La circolare n. 9/E/2016 aveva chiarito che le società di comodo che intendano richiedere il rimborso Iva possono, a tal fine, attestare la presenza delle "oggettive situazioni" presentando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, mediante adeguata compilazione del quadro VX della dichiarazione Iva.</p> <p>Nella circolare n. 33/E/2016 in commento si afferma che, nel caso in cui siano state presentate preventivamente le istanze di interpello, sia in qualità di società non operative sia in qualità di società in perdita sistematica, il rimborso viene erogato o negato a seguito dell'esito, anche tacito, degli interpelli.</p>
Sanzioni	<p>Qualora, successivamente al rimborso, l'Agenzia accerti l'assenza delle citate "oggettive condizioni" e quindi la non spettanza del rimborso del credito Iva, si applica la sanzione dal 90% al 180% del credito rimborsato.</p> <p>Nel caso di utilizzo del credito in compensazione (le società di comodo hanno altresì il divieto all'utilizzo "orizzontale" del credito Iva), si applica la sanzione del 30% del credito utilizzato, in quanto credito esistente ma non disponibile.</p> <p>Si ricorda che qualora permanga lo status di non operatività per tre anni consecutivi, il credito Iva "scompare"; qualora venga utilizzato tale credito la sanzione è compresa tra il 90% ed il 180% del credito utilizzato.</p>

Sospensione in caso di accertamento	
Avvisi bonari	<p>L'articolo 23, D.Lgs. 472/1997 prevede che il rimborso di un credito può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. Quando la contestazione diviene definitiva, l'Ufficio competente dispone la compensazione tra credito e debito (per imposta, sanzioni ed interessi). In alternativa può essere chiesto al contribuente di garantire i carichi pendenti mediante presentazione di una fideiussione a tempo indeterminato.</p>

	<p>La circolare n. 33/E/2016 chiarisce che nel caso di notifica di avvisi di irregolarità a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni (i cosiddetti “avvisi bonari”), non solo per le irregolarità Iva, ma anche relative alle altre dichiarazioni (redditi, Irap, etc):</p> <ul style="list-style-type: none"> • se non sono ancora trascorsi i 30 giorni dalla notifica, il rimborso chiesto da contribuente non viene bloccato; • allo stesso modo il rimborso non viene bloccato nel caso di rateazione degli importi dovuti, se di pagamento di tali somme risulta regolare; • qualora siano trascorsi i 30 giorni senza che vi sia una rateazione in corso, l’ufficio può bloccare il rimborso Iva.
Istituti deflativi – pagamento rateizzato	<p>Le rate non ancora pagate relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all’accertamento con adesione, • all’acquiescenza, • alla conciliazione giudiziale e • al reclamo/ mediazione <p>non devono essere considerate carichi pendenti ai fini della sospensione dei rimborsi Iva, ad eccezione delle ipotesi in cui l’omesso o il ritardato pagamento di rate comporti la decadenza dal beneficio della rateazione.</p> <p>Nel caso di lieve inadempimento, non si decade dalla rateazione, ma tale somma non versata viene iscritta a ruolo; detta somma viene considerata carico pendente ai fini della sospensione del rimborso.</p> <p>Non si considerano carichi pendenti le somme riammesse al piano di rateazione.</p>
Avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione	<p>Le rate non ancora pagate relative agli avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione, non comportano la sospensione totale o parziale del rimborso Iva, ad eccezione delle ipotesi in cui l’inadempimento del contribuente determini la decadenza dal beneficio della rateazione.</p>
Cartelle di pagamento	<p>Ai fini dell’esecuzione dei rimborsi Iva, anche le rate non ancora versate di una cartella di pagamento non sono considerate carichi pendenti e non comportano la sospensione totale o parziale del rimborso, ad eccezione delle ipotesi in cui l’inadempimento del contribuente determini la decadenza dalla rateazione.</p> <p>Al riguardo, si ricorda che il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive.</p> <p>La circolare n. 33/E/2016 precisa altresì che gli atti la cui riscossione è stata oggetto di sospensione amministrativa o giudiziale non comportano la sospensione del rimborso.</p>

Fermo amministrativo

Applicabilità ai rimborsi Iva	<p>Il fermo amministrativo imposto a pagamenti dovuti a favore del contribuente da altre amministrazioni dello Stato è un provvedimento di natura cautelare diretto alla tutela delle ragioni di credito delle amministrazioni statali; esso è utilizzabile quando la pretesa creditoria della pubblica amministrazione non è ancora certa, liquida ed esigibile</p> <p>In merito all’applicabilità ai rimborsi Iva, la Corte di Cassazione ha puntualizzato come il provvedimento di sospensione del pagamento ivi previsto <i>“ha portata generale in quanto mira a garantire la certezza dei rapporti patrimoniali con lo Stato, mediante la concorrente estinzione delle poste reciproche (attive e passive). Ne consegue l’applicabilità della norma ai rimborsi dell’Iva”</i>.</p> <p>La circolare n. 33/E/2016 precisa che tale istituto, comunque, deve trovare applicazione in via residuale.</p>
--------------------------------------	--

Garanzia

Accertamenti nei due anni precedenti	<p>Già dallo scorso anno, per i rimborsi Iva è stato eliminato l’obbligo generalizzato di prestazione della garanzia; essa rimane necessaria limitatamente ai rimborsi superiori a 15.000 euro, solo quando si verificano situazioni di rischio. Tale garanzia richiesta per importo oltre 15.000 euro, a determinate condizioni, può essere sostituita dal visto di conformità apposto dal professionista.</p>
---	---

	<p>Tra le condizioni di rischio che obbligano alla presentazione della garanzia vi è la notifica, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, di avvisi di accertamento o di rettifica (Iva o altre imposte) da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:</p> <p>1) al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;</p> <p>2) al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;</p> <p>3) all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro.</p> <p>La circolare n. 33/E/2016 precisa che l'avvenuto integrale soddisfacimento della pretesa erariale nei termini di legge da parte del soggetto passivo (il quale non abbia reso necessaria alcuna ulteriore attività di riscossione da parte dell'Amministrazione ed abbia spontaneamente versato quanto richiesto, anche a seguito di istituti di definizione agevolata) può considerarsi idoneo a rimuovere gli effetti pregiudizievoli dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ai fini dell'erogazione del rimborso Iva.</p>
Soggetti neo costituiti	<p>Sono tenuti a presentare garanzia i soggetti in attività da meno di due anni (ad eccezione delle <i>start up</i> ex D.L. 179/2012).</p> <p>La circolare n. 6/E/2015 ha precisato che l'inizio dell'attività deve riferirsi alla prima operazione effettuata.</p> <p>La circolare n. 33/E/2016 precisa che l'inizio dell'attività può essere desunto anche dagli investimenti realizzati, dai lavori eseguiti, dai contratti, aventi data certa, stipulati, o dalle operazioni passive effettuate in funzione di future operazioni attive.</p>
Soggetti in liquidazione	<p>Sono tenuti a presentare garanzia i soggetti che chiedono il rimborso Iva in caso di cessazione dell'attività.</p> <p>La circolare n. 33/E/2016 precisa che i crediti chiesti a rimborso nel corso della fase di liquidazione ordinaria, non subiscono tale limitazione, purché siano rispettati gli altri requisiti richiesti (patrimoniale, mancata cessione partecipazioni, regolarità contributiva).</p>

Iva di gruppo	
Esonero garanzia	<p>Nelle ipotesi in cui nell'ambito della liquidazione Iva di gruppo la compensazione debba essere assistita da garanzia, la stessa può riferirsi all'importo eccedente la franchigia prevista dal D.M. 567/1993 (esonero dall'obbligo di prestazione di garanzia per i rimborsi il cui ammontare non sia superiore al dieci per cento dei complessivi versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale).</p> <p>In merito alle sanzioni applicabili in caso di ritardo/omissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in ipotesi di tardività nella prestazione della garanzia superiore a 90 giorni, si applica la sanzione per omesso versamento commisurata all'eccedenza di credito indebitamente compensata per effetto della tardiva prestazione della garanzia e fino alla prestazione della stessa; • in ipotesi di tardiva prestazione della garanzia superiore ai 90 giorni, resta fermo il recupero dell'ammontare degli interessi relativi all'imposta oggetto di compensazione, calcolati a decorrere dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione Iva e fino alla data di prestazione della garanzia; • in assenza della prestazione della suddetta garanzia, la compensazione effettuata non si perfeziona, con la conseguenza di rendere dovuto <i>ex tunc</i> il versamento dell'imposta indebitamente compensata.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: L'ESENZIONE IMU PER I TERRENI MONTANI NON È ALTERATA DALLA FUSIONE DEI COMUNI

La fusione tra più Comuni non modifica le regole di fruizione dell'esenzione prevista per i "Comuni montani": con la circolare n. 4/DF/2016 il Dipartimento fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze fornisce chiarimenti in merito all'esenzione dall'Imu prevista dalla legge di stabilità 2016. Viene in particolar modo chiarito il trattamento per i terreni agricoli ricadenti nei Comuni che per effetto di una fusione, anche per incorporazione, non risultano nell'elenco allegato alla circolare n. 9/1993.

L'esenzione Imu per i terreni montani

Tra le molte modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), anche in materia di terreni agricoli, si deve segnalare la revisione della disciplina relativa ai terreni ubicati nei cosiddetti "Comuni montani". Cancellando le previsioni applicate nei due anni precedenti, dal 2016 i Comuni montani, nel cui territorio i terreni beneficiano dell'esenzione indipendentemente dal soggetto possessore, sono quelli elencati nella circolare n. 9/1993 (quella a cui si faceva riferimento per l'Ici, così come per l'Imu sino al 2014). Si tratta di una previsione di larga applicazione visto che circa il 70% dei Comuni italiani sono considerati "montani". Va comunque rammentato che alcuni dei Comuni richiamati nella citata circolare sono indicati con l'annotazione "PD" (parzialmente delimitati): per tali Comuni l'esenzione si applica solo su una frazione del territorio.

Il caso della fusione di Comuni

Negli ultimi tempi sono frequenti le fusioni tra Comuni: a seguito dell'unione di Enti Locali, come occorre applicare l'esenzione riconosciuta ai terreni in essi ubicati?

Nella circolare n. 4/DF/16 si afferma che, ai fini dell'applicazione dell'esenzione in commento, occorre prendere in considerazione l'ubicazione dei terreni per verificare se questi rientrano o meno nelle porzioni di territorio delimitate secondo i principi contenuti nella circolare n. 9/1993, indipendentemente dalla circostanza che i Comuni originari si siano fusi in un Comune anche di nuova denominazione e quindi non presente nella circolare. Sulla base di tali considerazioni, in caso di fusione di:

- due Comuni totalmente esenti, i terreni ubicati nel nuovo comune sono totalmente esenti;
- un Comune esente con uno non esente in quanto non incluso nell'elenco allegato alla circolare n. 9/1993, beneficiano dell'agevolazione solo i terreni che erano ubicati nel territorio del comune esente prima della fusione;
- un Comune esente con uno parzialmente esente, godono dell'esenzione ai fini Imu solo i terreni ubicati nel territorio del comune precedentemente esente e quelli che risultavano esenti nel Comune che prima della fusione era parzialmente delimitato;
- due Comuni parzialmente esenti, i terreni per i quali si ha diritto all'esenzione sono solo quelli che rientravano nei territori a tale fine delimitati dei comuni che hanno dato origine al nuovo Comune.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: OPERATIVA LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON I RUOLI SCADUTI NOTIFICATI ENTRO IL 31/12/2015

La Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 129, L. 208/2015) ha prorogato anche per il 2016 la possibilità di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con crediti commerciali vantati verso la Pubblica Amministrazione, sussistendo i seguenti requisiti:

- il credito deve essere certo, non prescritto, liquido ed esigibile relativo a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, certificato per il tramite della piattaforma elettronica PCC (con l'indicazione della data prevista di pagamento);
- la somma iscritta a ruolo notificata entro il 31 dicembre 2015 deve essere pari o inferiore al credito commerciale vantato.

Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 2016, ha reso operativa la norma introdotta dalla Legge di Stabilità 2016.

Quali sono le cartelle di ruolo e i crediti commerciali oggetto della potenziale compensazione

Riepiloghiamo i passaggi utili per addivenire alla compensazione di un credito certificato verso un ente pubblico con un debito tributario iscritto a ruolo:

1. il debito tributario deve derivare da iscrizione a ruolo notificata entro il 31 dicembre 2015 e risulta scaduto una volta decorsi 60 giorni qualora non sia stato effettuato il pagamento o non sia stata richiesta la rateizzazione (i principali tributi interessati sono Irpef, Inps, Inail, Iva, Ires o Irap);
2. il credito commerciale derivante da somministrazione, fornitura, appalto o servizi può essere sorto sia in data antecedente sia in data successiva al 31 dicembre 2015;
3. il credito certificato deve essere di ammontare superiore all'importo della cartella (comprensiva di oneri accessori, interessi di mora, aggi o spese) e va richiesta la certificazione del credito all'ente debitore per il tramite della piattaforma PCC.

L'impresa o il professionista che si abilita alla Piattaforma PCC può richiedere telematicamente la certificazione del credito verso l'ente pubblico non ancora incassato. L'ente pubblico è tenuto a rilasciare la certificazione al creditore per il tramite della Piattaforma PCC, con l'indicazione della data prevista di pagamento, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza telematica.

La modalità operativa per l'esecuzione della compensazione

L'istanza di certificazione del credito commerciale può essere presentata da società, impresa individuale o persona fisica che vanti un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile, scaturente da un contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti nei confronti di una Pubblica Amministrazione. È il creditore istante che all'atto della richiesta della certificazione tramite la piattaforma PCC deve barrare l'opzione *"intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater, D.P.R. 602/1973 per un importo pari a euro"*.

Prima del rilascio della certificazione, per i crediti di importo superiore a 10.000 euro, l'ente pubblico verifica presso l'Agente della Riscossione l'eventuale presenza di accertate inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di esito positivo di tale accertamento, la certificazione viene resa per l'intero credito ma l'importo delle somme dovute all'Agente

della Riscossione viene annotato nella certificazione ed è vincolato a questo specifico utilizzo. Nel caso in cui l'ente pubblico vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme.

I crediti commerciali utili per effettuare la compensazione possono derivare anche da fatture emesse in data successiva al 31 dicembre 2015 e, qualora non ancora incassati, è possibile richiedere l'istanza di certificazione degli stessi. L'ente pubblico è tenuto a rilasciare la certificazione al creditore per il tramite della Piattaforma PCC, con l'indicazione della data prevista di pagamento, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza telematica. Non è possibile richiedere la certificazione agli enti locali commissariati e agli enti del Servizio Sanitario Nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi.

Per formalizzare la compensazione con un ruolo scaduto notificato entro il 31 dicembre 2015, la certificazione va presentata agli sportelli di Equitalia in forma cartacea (o mediante invio tramite pec alla sede di Equitalia territorialmente competente) ovvero vanno presentati il numero di certificazione ed il codice di controllo rilasciato dalla Piattaforma PCC. Equitalia verificherà la conformità della certificazione ed in particolare che la data di pagamento indicata dall'ente debitore sia successiva a quella di presentazione della richiesta di compensazione per poi rilasciare, in caso di esito positivo, l'attestazione di pagamento. Nel caso in cui la compensazione riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo scaduti, bisogna indicare gli importi che si intende estinguere nella richiesta presentata ad Equitalia. Il credito verso l'ente pubblico eventualmente utilizzato in misura parziale per il pagamento del ruolo sarà evidenziato sulla Piattaforma PCC al netto della compensazione effettuata. Non è, invece, possibile effettuare tale tipologia di compensazione se il credito commerciale vantato è inferiore alla somma iscritta a ruolo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: REGIME DEL MOSS: COMPETENZE “DIROTTATE” AL CENTRO OPERATIVO DI PESCARA

Con il provvedimento direttoriale n.118987 del 26 luglio 2016 l’Agenzia delle entrate stabilisce che a decorrere dal prossimo 1° ottobre 2016 l’ufficio competente a svolgere le attività connesse ai regimi speciali Iva del Moss sarà il Centro operativo di Pescara, sottraendo così tale funzione a quello di Venezia, che manterrà così la competenza in materia fino al prossimo 30 settembre.

Cos’è il Moss

Il *Mini One Stop Shop* (Moss) è un regime speciale Iva che consente alle aziende di dichiarare e versare l’imposta dovuta sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a consumatori finali europei (B2C) senza doversi identificare in ciascuno Stato. Per agevolare l’assolvimento dell’Iva nei diversi Stati della UE, il prestatore può identificarsi in un solo Stato, ove adempiere agli obblighi impositivi. Tale sistema è stato introdotto nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 42/2015 e ha carattere facoltativo, ma se il soggetto passivo decide di avvalersene è tenuto ad applicarlo in tutti gli Stati membri. Possono avvalersi del “Moss” sia i soggetti passivi stabiliti al di fuori della UE (regime non UE), sia quelli stabiliti nell’Unione Europea (regime UE).

In virtù del citato Provvedimento direttoriale, quindi, il Centro operativo di Pescara acquisirà la competenza in relazione alle diverse attività connesse ai regimi speciali Iva del Moss, tra le quali vanno ricordate la lavorazione delle richieste di identificazione e di registrazione, l’emissione dei provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal regime prescelto e i controlli automatizzati *ex* articolo 54-ter, commi 1, 2 e 3, D.P.R. 633/1972.

Lo spostamento da Venezia a Pescara, inoltre, esplicherà i suoi effetti anche sotto il profilo della gestione delle controversie riguardanti la materia in commento: per gli atti emessi da tale centro operativo, in base alle disposizioni che disciplinano il contenzioso tributario (articoli 4 e 10, D.Lgs. 546/1992), sarà quindi competente la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara.

Il nuovo provvedimento, inoltre, descrive nel dettaglio (con specifiche schede allegate al citato documento) le procedure on line che gli operatori dovranno seguire, a seconda che vogliano registrarsi al regime Ue o a quello non Ue, oltre a precisare le regole da seguire per la trasmissione della dichiarazione trimestrale Iva riepilogativa delle operazioni effettuate, nonché, per richiedere la variazione dei dati presentati, comunicare l’intenzione di non fornire più i servizi oggetto del regime o la perdita dei requisiti richiesti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma